

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1404-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 19 febbraio 1971

*modificato dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 14 luglio 1971 (V. Stampato n. 3114)*

d'iniziativa dei senatori TANGA, IANNELLI, PINTO e CIPELLINI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 21 luglio 1971*

Modifica alla legge 3 dicembre 1962, n. 1699, sul conferimento del rango di generale di corpo d'armata ai generali di divisione dei Carabinieri e della Guardia di finanza che abbiano retto, rispettivamente, la carica di vice comandante generale dell'Arma e di comandante in seconda del Corpo

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

L'articolo unico della legge 3 dicembre 1962, n. 1699, è così modificato:

« Ai generali di divisione dei carabinieri che abbiano ricoperto la carica di vice comandante generale dell'Arma e ai generali di divisione della Guardia di finanza che abbiano ricoperto la carica di comandante in seconda del Corpo, viene conferita, all'atto della cessazione dal servizio permanente, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta, rispettivamente, del Ministro del-

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico:

« *Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

la difesa e del Ministro delle finanze, la promozione al grado di generale di corpo d'armata, con conseguente trattamento economico e di quiescenza ».

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1971.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

I predetti generali non possono essere richiamati in servizio, salvo situazioni di emergenza ».

Art. 2.

All'onere annuo di lire 800.000 derivante dalla presente legge si provvederà quanto a lire 400.000 con gli ordinari stanziamenti del capitolo 2301 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 1971 e capitoli corrispondenti degli anni successivi e per le altre 400.000 lire mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo 1189 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno 1971 e capitoli corrispondenti degli anni successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Identico.